

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VALORI, LI VIGNI, MAFFIOLETTI, FILIPPA e ALBARELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1972

Publicità dei contributi dello Stato a privati

ONOREVOLI SENATORI. — Ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione il disegno di legge che segue: esso ha lo scopo di rendere di pubblico dominio i dati riguardanti l'ammontare dei contributi corrisposti singolarmente a privati dallo Stato in ogni esercizio finanziario e le persone dei destinatari di tali contributi.

Con il termine contributo si intende indicare qualsiasi forma di sovvenzione diretta dell'attività privata, anche se indicata con diversa denominazione, quale quella di sussidio, premio, assegno, eccetera; e sia i contributi consistenti in somme determinate corrisposte *una tantum*, sia quelli ripartiti in più versamenti, sia quelli relativi agli interessi su mutui.

Il fondamento morale del nostro disegno di legge non ha bisogno di una particolare illustrazione: in uno Stato democratico deve essere consentito ad ogni cittadino il controllo dell'uso del pubblico denaro e, in particolare modo, di quello che lo Stato restituisce alla economia privata sotto forma di contributi.

L'incoraggiamento delle iniziative economiche private, specie in particolari settori dell'economia e del territorio nazionale, ove più delicate sono le condizioni di sviluppo,

trova l'unanime consenso della pubblica opinione e del Parlamento; ma spesso gli interventi finanziari dello Stato nel campo della economia privata non sono esenti da critiche di parzialità politica o di altro genere, per cui è essenziale dovere dell'Assemblea legislativa offrire al Paese, attraverso la pubblicità, i mezzi per l'autocontrollo della retta distribuzione dei mezzi finanziari destinati a privati. Il disegno di legge che vi sottoponiamo, se otterrà l'approvazione del Parlamento, consentirà di compiere un passo importante verso la chiarezza, la certezza, la fiducia nella pubblica Amministrazione.

I contributi ai quali ci riferiamo hanno, nel complesso, un'entità rilevante per il bilancio dello Stato.

Già il programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70 (approvato con legge 7 luglio 1967, n. 685), prima, ed il rapporto preliminare al programma economico nazionale per il 1971-75 (piano 80), poi, hanno sanzionato tutta una vasta politica di incentivazione, che si estrinseca in notevoli agevolazioni finanziarie poste in essere a sostegno delle iniziative produttive (migliore organizzazione del credito industriale ed agrario; molteplicità di contributi pubblici all'iniziativa privata).

A tal fine viene prevista, infatti, l'istituzione, nell'ambito del bilancio dello Stato, di un fondo per lo sviluppo economico e sociale, nel quale siano raccolte tutte le molteplici voci, relative a contributi, oneri ed incentivi che gravano sulla spesa pubblica e che vanno erogati a favore dei vari settori produttivi (edilizia, istruzione, mezzogiorno, industria).

A questo vanno aggiunte varie agevolazioni creditizie quali: una migliore organizzazione del credito industriale a medio termine; agevolazioni agli istituti di credito speciali (anche di diritto privato) per l'acquisizione di partecipazioni azionarie di minoranza, senza assunzioni di responsabilità imprenditoriali; la destinazione di un'aliquota sufficiente del risparmio alle operazioni di credito agrario, eccetera.

Se dall'esame dei programmi economici nazionali 1966-70 e 1971-75 passiamo poi all'esame del bilancio dello Stato, rileviamo come in esso siano inclusi, per ciascun esercizio e per quasi tutti i Ministeri, sempre più numerosi capitoli riferentisi a previsioni di spesa per contributi a privati.

Dall'esame comparativo del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971 con quello per l'anno finanziario in corso possiamo infatti rilevare, nella tabella di classificazione economica delle spese, siano esse correnti che in conto capitale, dalle differenze tra le proporzioni percentuali, un costante aumento delle previsioni di spesa per contributi a privati compresi sotto le varie voci di assegni, premi, sussidi, contributi, interventi vari.

Da tutto ciò si può facilmente dedurre quanto rilevante sia l'entità dei contributi erogati dallo Stato a favore dei privati e con quale urgenza si ponga il problema dei relativi controlli.

A tal fine, per assicurare la pubblicità dei contributi dello Stato a privati, proponiamo, in tre soli articoli, norme estremamente semplici, che ci sembrano idonee a fornire pubblica conoscenza eguale di tutti i contributi che di fatto sono erogati dallo Stato a privati, sia nel quadro delle attività economiche e nella competenza dei Ministeri che di tali

materie direttamente si occupano, sia per altri settori, quali l'assistenza e l'istruzione, concernenti i Ministeri dell'interno e della sanità e il Ministero della pubblica istruzione. Le norme che seguono hanno efficacia per tutti i contributi e per tutti i Ministeri, egualmente per quelli che non si sono citati come per quelli dei quali si sono indicati esempi in atto.

Il primo articolo del disegno di legge che segue pone a carico di ciascun Ministero l'obbligo di denunciare, attraverso la pubblicazione di appositi elenchi annuali, i dati riguardanti i contributi corrisposti a privati in ciascun esercizio. La scadenza del termine alla fine del mese di gennaio si propone in vista del nuovo periodo di durata del bilancio dello Stato, che si chiude il 31 dicembre. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce il mezzo ordinario di pubblicità degli atti del Governo. La dizione adottata comprende evidentemente tutti i contributi, che siano corrisposti, direttamente o indirettamente, dall'Amministrazione centrale o attraverso suoi organi e uffici periferici, ed in qualsiasi forma.

Nel secondo articolo si precisano i dati che devono essere contenuti negli elenchi previsti dall'articolo 1. Si tende allo scopo di rendere facilmente identificabile, con certezza, il destinatario del contributo; e per questo si prevede che la compilazione degli elenchi dei beneficiari, da parte di ogni Ministero per la spesa di propria competenza, sia distinta per provincia, rechi l'indicazione del domicilio o della sede di ciascuno, specifichi per ogni contributo la causale, ne rechi l'importo totale e il totale generale dei contributi corrisposti durante l'esercizio.

Nel terzo articolo si prevede il rifiuto di registrazione in via assoluta, da parte della Corte dei conti, dei titoli di spesa concernenti contributi a privati, per i Ministeri che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo della pubblicazione prescritto dall'articolo 1. Tale rifiuto costituisce l'unica sanzione efficace e possibile per assicurare l'adempimento della prescrizione dell'articolo 1: quei Ministeri, che non avessero adempiuto all'obbligo di pubblicità dei contratti corrisposti nell'esercizio scaduto, non po-

trebbero far luogo ad alcuna successiva erogazione; e pertanto, per l'adempimento stesso del proprio ufficio, sono tenuti a provvedervi, e l'osservanza della norma è concretamente assicurata. La sanzione obiettiva da noi proposta innova rispetto a talune disposizioni anteriori; e intende appunto innovare nel senso di rendere effettivo un precetto che, per l'esperienza di troppi casi anteriori, si potrebbe altrimenti temere restasse lettera morta. Il potere attribuito alla Corte dei conti, in queste ipotesi, realizzerebbe inoltre lo scopo, non ultimo, di assicurare ad essa ulteriori elementi di conoscenza, indispensa-

bili per l'esercizio del controllo successivo del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Confidiamo che il nostro disegno di legge valga a recare un utile contributo ad agevolare una retta gestione del pubblico denaro e ad allontanare ogni possibilità e ogni sospetto che vi si insinuino valutazioni di parte o propensioni per interessi particolari. E confidiamo che gli onorevoli colleghi, poichè si tratta dell'interesse comune di tutti e del dovere specifico della rappresentanza parlamentare, vorranno confortarlo con il loro consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I Ministeri che corrispondono sul proprio bilancio contributi a privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, curano, entro il mese di gennaio, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei dati riguardanti l'erogazione di tali contributi durante l'esercizio scaduto.

Art. 2.

I dati, da pubblicarsi in unico elenco, separatamente per ciascun Ministero, indicano, per ciascuna provincia, l'importo totale dei contributi, con la relativa causale, corrisposti durante l'esercizio ad ogni singola persona, fisica o giuridica, la ditta e il domicilio, o la sede, dei singoli destinatari della erogazione, nonché il totale generale dei contributi corrisposti durante l'esercizio.

Art. 3.

La Corte dei conti, successivamente al mese di gennaio, deve rifiutare in via assoluta la registrazione dei titoli di spesa, concernenti erogazioni di contributi a privati, dei Ministeri inadempienti all'obbligo della pubblicazione stabilita dall'articolo 1.

In sede di parificazione dei rendiconti consuntivi la Corte dei conti controlla anche la rispondenza degli importi totali dei contributi corrisposti nell'esercizio, secondo i dati pubblicati dai vari Ministeri, con gli importi totali degli stessi contributi risultanti dai rendiconti consuntivi.